

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale "Interporto del Golfo di Gela APS" Ente del Terzo Settore STATUTO

Titolo I Costituzione e Finalità

Art.1 Costituzione

È stata costituita con sede in GELA, in data 1.10.2004 un'Associazione di Promozione Sociale, Ente del Terzo Settore non commerciale e senza scopo di lucro, con denominazione di "Interporto del Golfo di Gela gla" registrata il 20.10.2004 All'Agenzia delle Entrate ufficio locale di Gela al N. 100439, serie 3, Partita IVA 90016150857.

In data 18/09/2023, con verbale dello stesso giorno viene modificata la denominazione in: "Interporto del Golfo di Gela APS", ed adottato il seguente statuto redatto e adeguato secondo la vigente normativa.

In data del 18.01.2024, con verbale dello stesso giorno viene modificata la denominazione in

Interporto Gela Aps

Art.2 Finalità L'Associazione è un Ente del Terzo Settore che, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né

un'associazione sindacale o professionale,
di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è
sottoposta a direzione, coordinamento

e controllo dei suddetti enti. E' fatto, pertanto, divieto assoluto di propaganda politica ai soci all'interno
degli organi sociali.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e
seguenti del Codice Civile.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con
delibera dell'assemblea straordinaria
dei soci, come previsto dall'art. 23 del presente Statuto

Titolo II Attività esercitate

Art. 4 Scopi principali. Assistenza sostegno e cura dei bambini malformati,
nati nelle aree inquinate da bonificare come i territori delle
città di Gela, Augusta, Siracusa, Melilli,
Milazzo, Taranto, Foggia, Barletta, Roma (a solo titolo esemplificativo) e
dell'intero territorio nazionale dove insistono aree altamente inquinate e
dove esiste un alto tasso di
disoccupazione. Organizzazione e gestione di strutture e attività idonee a
garantire l'inclusione sociale lavorativa ed autonomia
ai disabili nel corso dell'intera esistenza dei soggetti interessati.
Qualunque altra attività connessa ai fini e scopi sopra indicati.
Sensibilizzazione, formazione professionale, gestione di servizi
assistenziali scolastici e sanitari ad elevata
integrazione sociosanitaria, servizi di sostegno e riabilitazione domiciliare
ed in specifiche strutture.
Ricerca ed assistenza per i soci (persone fisiche o giuridiche) di strumenti
normativi e finanziari regionali e
nazionali (finanziamenti, agevolazioni, esenzioni ecc.) utili al
raggiungimento degli scopi dell'associazione o dei
soci. Promozione della FREE Trade Zone (Zona Franca Fiscale Doganale
d'eccezione) approvata dal Consiglio

Comunale di Gela nel 2013, al fine di rendere l'area del Sud Mediterraneo centrale nei traffici marittimi internazionali. Azioni di prevenzione, segnalazione e bonifica delle aree soggette ad alto inquinamento, nell'intero territorio nazionale. Analisi chimiche – cliniche – geologiche del territorio e marine. Bonifiche di siti contaminati a scopo risanamento ambientale e successivo trattamento rifiuti di ogni genere.

Progettazione e gestione impianti di trattamento rifiuti e sistemi legati all'ambiente e all'ecologia. Trattamento acque inquinate di sentina, bonifica, trattamento e riutilizzo sostenibile delle stesse dopo la inertizzazione in fertilizzante. Riscossione tributi per soggetti privati e pubblici. Gestione sicurezza attraverso la progettazione e gestione di sistemi di droni semplici e complessi. Progettazione, costruzione, ampliamenti delle strutture esistenti e da realizzare con il nostro specifico intervento nella progettazione, Gestione di porti aeroporti, vertiporti, interporti. Gestione di tutte le strutture esistenti e gestione degli stessi con metaverso, robotica, domotica e intelligenza artificiale. ampliamenti degli impianti esistenti con lo specifico nostro interesse della gestione con lo sportello metaverso robotica, domotica e intelligenza artificiali nei settori agricolo, industriale, marittimo, ferroviario, stradale, comunicazione, sicurezza, moda, e dei servizi in generale con la cooperazione di cooperative, associazioni, fondazione, ordini professionali, enti di culto connessi alla chiesa cristiana, società e piccole, medie e grandi imprese nazionali e internazionali.

Costruzione, strade edifici civili e pubblici interconnessi agli scopi sociali principali. Pulizia di uffici, cliniche, edifici pubblici e privati a scopo bonifica ambientale. Gestione di sistemi informatici e sicurezza ai fini di assistenza e pronto intervento ambientale. Gestione di centri adibiti alla ricezione, case di riposo e centri ricettivi a fini assistenza alla persona, compresi extracomunitari, anziani, minori, e gestione degli stessi centri in ambiente agricolo e collinare.

Finalità deliberate l'assemblea del 18.01.2024

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi

1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radio/ video diffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di fillere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni,

nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita' organizzata.

L'associazione potrà aprire conti correnti in Italia e all'estero , effettuare operazioni immobiliari di acquisto e vendita, permuta e affitti di immobili e mobili, aprire sedi e filiali, richiedere contributi agli stati italiani ed esteri, organizzare regate,fiere ed eventi nazionali e internazionali, per la promozione di territori nazionale ed internazionali, con particolare riferimento all'intero bacino mediterraneo.aprire proprie sedi virtuali e fisiche, richiedere contributi agli stati italiano ed esteri. Nominare propri

rappresentanti in tutto il mondo chiamati Ambasciatori e Consoli, Rappresentanti, Agenzie, organizzare incontri operare e agire per il benessere dell'intera umanità, in Italia e all'estero. Organizzare meeting nazionali e internazionali su ambiente, agricoltura, nuove tecnologie, (Intelligenza artificiale, Domotica e Robotica) La associazione potrà ricevere donazioni, contributi pubblici e privati in Italia e all'estero.

Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di

interesse generale secondo quanto previsto dall'art.5 del decreto legislativo

117/2017 e successive modificazioni,

con particolare riguardo a quanto indicato alle lettere l) k) e f

Tutte le attività potranno essere anche svolte a favore dei propri soci e/o

tesserati della organizzazione nazionale

di appartenenza.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione

di impianti, strutture e locali, propri

o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

Art.5 Altre attività

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e

organizza anche le seguenti

attività, secondarie e strumentali, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo

117/2017 e successive

modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In

particolare, esercita e organizza attività di promozione, comunicazione ed indirizzo , presso le sedi in cui

viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art.85 del decreto legislativo 117/2017;

Attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;

Progettazione, costruzione, gestione e diffusione di sistemi ecologici legati all'ambiente nei settori industriali, edili, elettronica, marittima, agricola, ambiente, sanità, robotica, domotica, metaverso e intelligenza

artificiale con diffusione nazionale ed internazionale, ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi principali ispiratori della associazione e consentiti dagli enti

senza fini di lucro e dalle disposizioni legislative vigenti.

Inoltre, nell'ambito delle attività di interesse generale, esercita ed organizza

le seguenti attività, conformemente

a quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017, e più

precisamente quanto indicato nelle seguenti

lettere:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni.

Art.6 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati.

Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale.

Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute, con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Tutti i volontari devono essere assicurati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo

o di lavoro dipendente nel rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti.

Può ricorrere all'apporto professionale di persone svantaggiate, per disabilità o motivi sociali, ai fini educativi

di cui all'art 1 lett. b della legge 8 11 1991 n 381, esclusivamente per la valorizzazione e la soddisfazione

personale, sociale ed economica dei soggetti interessati.

Ricerca e sviluppo di aziende agricole sperimentali anche integrati in ambienti agrituristici.

Ricerca e sviluppo informatici, e meccatronica, metaverso ,intelligenza artificiale, impianti ad idrogeno.

Consulenze aziendali, consulenze ambientali. Energia rinnovabile,Ambiente,Sicurezza, e riconversione aree dismesse, Blue economy, Green economy,economia circolare.

Riconversione dei centri storici e delle periferie con recupero dei materiali, partnership con associazioni ambientaliste.

I ricavi potranno essere orientati anche nella nascita di startup a maggioranza di giovani e donne,per i quali saranno previsti appositi bandi di concorso.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla

normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti

degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito

internet dell'associazione o sul sito internet della rete associativa cui si aderisce. Per il reperimento delle professionalità più idonee sono previste

convenzioni con ordini di avvocati, commercialisti, notai, ingegneri,

Architetti, Agronomi, università, scuole, Ministeri, Regioni, Province,

Consolati esteri e consolati italiani all'estero.

Titolo III Funzionamento

Art.7 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa

vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno

30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e

depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti

dalla normativa vigente. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in

maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Art.8 Bilancio Sociale.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa. Il bilancio sociale deve essere affisso presso la sede sociale, e trasmesso a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzato per il tramite del sito sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art 9 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dei beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;

da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 23 del

presente Statuto.

Art.10 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

quote associative soci;

Dai proventi della gestione del patrimonio;

Dal ricavato della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private e delle attività di cui agli

articoli 4, 5 e 6 del presente Statuto;

dalle attività di raccolta fondi;

dai contributi di soci e di altre persone fisiche;

dai contributi di Enti Pubblici e privati;

dalle convenzioni con Enti Pubblici;

dalle erogazioni liberali;

dai titoli di solidarietà;

Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non

corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente

Statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art.11 Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola

con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al

luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia

delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla

entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono

iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Titolo IV I Soci

Art.12 Adesione all'Associazione

L'associazione non dispone limitazioni all'ammissione degli associati, né con riferimento alle condizioni economiche né di qualsiasi altra natura. Possono pertanto aderire all'associazione, o diventano associati tutte le persone fisiche e giuridiche di carattere pubblico o privato, società, associazioni, enti pubblici e privati di qualsiasi tipo ed enti del terzo settore senza scopo di lucro, che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, dello statuto della Rete Associativa cui l'Associazione aderisce, e che partecipano alle attività con le loro opere, competenze e conoscenze contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dall'articolo 35 comma 1 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Se si associano altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non può mai essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione soci associate.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con le modalità stabilite dal Regolamento. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Nel caso di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro e di altri enti siano essi pubblici che privati, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti.

Il Consiglio Direttivo si pronuncia sulla richiesta non oltre 30 giorni dalla data della sua presentazione.

Per quanto riguarda l'ammissione delle persone fisiche, il regolamento dell'Associazione può delegare il Presidente della stessa all'accoglimento della domanda; il provvedimento sarà soggetto a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

Il richiedente deve essere informato dell'accoglimento della richiesta. In caso di mancato accoglimento, al richiedente deve essere trasmesso il provvedimento motivato del dir

L'interessato, nei successivi

trenta giorni, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano

contestualmente versate le quote sociali prescritte. Del rilascio deve essere fatta annotazione sul libro

degli associati. La tessera ha valore annuale. Gli associati rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. Essi, con la domanda di adesione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

La quota sociale corrisposta dall'associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione,

non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né

rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di associato, una volta

acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dal regolamento. Sono previsti soci

Ordinari, con diritto al voto con quota sociale annuale di euro 20,00

Soci sovventori con quota sociale annuale di euro 10,00

Soci Sostenitori senza limiti di quota annuale

Soci Onorari per particolari meriti ambientali e sociali designati su

proposta del consiglio Direttivo, per la tipologia del conferimento non è prevista quota annuale.

Art.13 Diritti dei soci ordinari

I soci hanno diritto:

a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché

a partecipare alle attività e alle

manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo

l'adempimento degli obblighi e

delle obbligazioni che esse comportano;

b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;

c) a frequentare i locali dell'associazione

d) a partecipare alle assemblee;

e) ad approvare modificare lo Statuto e i regolamenti;

f) ad approvare i bilanci;

g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi.

h) a prendere visione dei libri sociali

E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno

diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi e in regola con il

tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati

minorenni acquisiscono il diritto di voto

al raggiungimento della maggiore età. Sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita

la potestà genitoriale..

Tutti i soci delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali

Art.14 Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

a) a sostenere le finalità dell'Associazione;

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;

c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali

quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse

generale richiesti dall'Associazione;

d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti

dall'attività svolta;

e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali all'Associazione della rete Associativa cui l'Associazione aderisce.

Art.15 Cessazione del tesseramento

I soci cessano di essere tesserati per l'associazione:

- a) per dimissioni;
- b) per scioglimento volontario dell'Associazione;
- c) per decesso;
- d) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto;
- e) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociali dell'associazione o della rete associativa cui l'associazione aderisce in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione.

Competenti in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci sono il Consiglio Direttivo dell'Associazione sentito il parere dei Probi viri, e gli organi disciplinari della rete associativa cui l'Associazione aderisce. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, al collegio dei probi viri, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocato, in occasione della prima convocazione utile. Contro le deliberazioni degli organi disciplinari della rete associativa cui l'associazione aderisce, il socio può ricorrere agli organi statutari competenti di tale rete associativa, con le modalità previste dallo statuto della stessa.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V Organi dell'Associazione

Art.16 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

L'Assemblea Sociale;

Il Consiglio Direttivo;

Comitato di Gestione

Collegio dei probiviri

Il Presidente del Consiglio Direttivo con Rappresentanza Legale della Associazione

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 20 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Art.17 L'Assemblea Sociale

E' il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. E' composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione.

E' convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un terzo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. L'Assemblea ordinaria:

Approva entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio di esercizio dell'esercizio

sociale precedente, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;

approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;

delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno

sia in via ordinaria che straordinaria;

delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo dello Statuto;

approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

elegge e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera i compensi;

nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera

il compenso ;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e

promuove azione di responsabilità

nei loro confronti;

delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della

domanda di adesione o ai

provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti sociali attribuibili dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Sia in via ordinaria che straordinaria, delibera sulle materie per cui è stata convocata.

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessario un quorum

costitutivo di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso

giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli

intervenuti, conformemente alle

disposizioni del Codice Civile.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto, tranne che non si tratti di modifiche imposte dalla legge, è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Non possono partecipare alle Assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti.

I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la potestà genitoriale, ed hanno diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Su proposta del consiglio direttivo, per motivi leciti ed opportuni, le assemblee possono essere convocate in modalità remota con ausilio di mezzi elettronici per assemblee a distanza.

Art.18 Il Consiglio Direttivo

E' eletto dall'Assemblea Sociale. E' composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri compreso il Presidente. I suoi componenti devono essere soci dell'Associazione. I suoi componenti durano in carica 5 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto almeno di n.3 unità.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

• mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;

• elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;

• attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale; assegna gli incarichi di lavoro;

• approva i programmi di Attività;

• approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerente alla attività sociale;

• coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione

• elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

• documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione dimissione,;

• elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vicepresidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;

delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi.

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma almeno due volte all'anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo a Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 – ter del codice civile. Qualora per qualsiasi motivo, vengano a cessare uno o più Consiglieri, a condizione che rimangano in carica

almeno tre membri del Consiglio Direttivo, lo stesso provvede a sostituire tempestivamente i componenti mancanti, cooptando, con votazione palese e da maggioranza, gli altri componenti, che seguono nella lista del primo dei non eletti, e ciò secondo l'ordine delle preferenze risultanti dalle votazioni espresse dall'Assemblea degli associati. Fermo l'obbligo della ratifica, dei consiglieri cooptati, alla prima riunione utile dell'Assemblea.

Art 19 Collegio dei probiviri e controllo dell'indirizzo Associativo e morale.

E' eletto dall'assemblea dei soci organo che assume il compito di risolvere eventuali controversie tra i soci o fra soci e società, riguardanti il rapporto sociale (ammissione di nuovi soci, esclusione, recesso) o la gestione mutualistica.) Si occupa inoltre del continuo controllo dell'indirizzo morale e di scopo della Associazione, dura in carica 10 anni (soprattutto per la delicata funzione di controllo degli indirizzi nel tempo) è composto da un presidente due componenti di cui uno vice presidente.

Art.20 Il Presidente

E' eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'Associazione che abbia maturato un'anzianità di almeno 6 - mesi (fatta eccezione per le prime nomine). Dura in carica 5 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti.

Predisporre per l'Assemblea sociale il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative.

Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo Statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art.21 L'Organo di Controllo

Qualora l'Associazione abbia superato per due esercizi consecutivi due dei limiti fissati dall'art. 30 comma 2 del decreto legislativo 117/2017, l'Assemblea sociale, a norma dello stesso articolo, deve nominare l'Organo di Controllo, anche monocratico, i cui componenti devono possedere i requisiti, ed esercitano le prerogative, di cui allo stesso articolo 30.

Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del decreto legislativo 117/2017, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento

procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Art.22 Comitato di gestione

E' eletto dall'assemblea dei soci, dura in carica anni 5 composto Da un presidente e due vice presidenti

fanno parte dell'organo i componenti del Cda e il direttore generale.

Organo prettamente tecnico con specifiche deleghe di competenza per ogni componente.

Ogni componente può esprimere un voto tranne il presidente del Cda che ne può esprimere due.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art.23 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto

Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associati vacui aderisce,

fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di

ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 117/2017 e successive

modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta , l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti,nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico,si iscrive ai registri esistenti.

Art.24 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al decreto 117/2017 e successive modificazioni, al codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

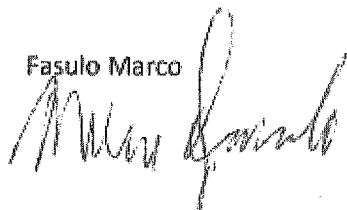
Art.25 Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art.21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel registro Unico del Terzo Settore.

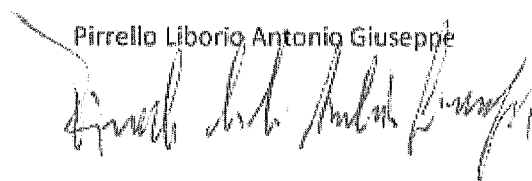
A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea. Norma transitoria. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Caltanissetta, 18/01/2024

Fasulo Marco



Pirrello Liborio Antonio Giuseppe





AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzionale Provinciale di Cagliari
Ufficio Territoriale di Cagliari

Rev. n. 113 Serie 3 06 FEB. 2024
E. n. 113
C. n. 113 per imposta di 5000000
C. n. 113

IL FUNZIONARIO INCARICATO

L'IMPEGNO DI
ROGALIA

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Nicola Lamedda

